

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA – Reg. *Triveneti seu Veronen.* – Nullità del matrimonio – Esclusione della dignità sacramentale – Sentenza definitiva – 10 marzo 2006 – De Angelis, Ponente (\*)

**Matrimonio – Celebrazione del matrimonio senza alcuna intenzione sacramentale – Assenza di elementi escludenti riguardanti le dimensioni naturali del matrimonio.**

**Matrimonio – Configurazione giuridica della rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale.**

**I**L caso riguarda un matrimonio celebrato in Italia tra un italiano battezzato cattolico, attore nella causa, e una giovane – residente in Italia per motivi di studio – che era stata battezzata nella Chiesa cattolica in prossimità del matrimonio. Sia nella ricezione del battesimo che nella successiva celebrazione del matrimonio, la convenuta manifestò un totale distacco – disprezzo, a detta dell'attore e dei suoi testi – rispetto ad ogni dimensione soprannaturale.

“Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio” (Giovanni Paolo II, *Esort. Ap. Familiaris consortio*, n. 68).

Le peculiarità del sacramento del matrimonio rispetto agli altri sacramenti fanno sì che la formazione della retta intenzione necessaria per la valida celebrazione del sacramento coincidano con la retta intenzione matrimoniale naturale. Da una parte non si richiede l'adesione esplicita alla sacramentalità del matrimonio per emettere un consenso valido, dal momento in cui basta «la decisione [...] di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, [il che] implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia» (*Familiaris consortio*, n. 68). E dall'altra parte il rifiuto degli aspetti sacri e della dignità sacramentale deve raggiungere nel soggetto – affinché riesca a invalidare il matrimonio – una forza tale da fargli rifiutare il progetto divino sul matrimonio.

(*Omissis*). SPECIES FACTI. 1. D.nus Caius, actor in causa, et d.na Gaia die 21 novembris 1981 matrimonium contraxerunt N. in paroeciali ecclesia NN.

\* Vedi, alla fine della sentenza, nota di M. A. ORTIZ, *Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale*.

Partes anno 1980 N. obviam venerant, ubi vir commorabatur et mulier ratione studiorum se contulerat ac, mutuo amore allecti, relationemamicalem inierant. Cum mulier ex relatione intima praegnans evaserit, tunc iuvenes ad nuptias devenerunt, praemisso baptisate partis conventae.

Coniugalis convictus, bina prole recreatus, in principio felix evasit, sed postea ob animorum dissociationem partes discidia quaedam habuerunt et post tredecim annos, mense iulii anni 1994, ad separationem devenerunt.

2. – Libello die 4 decembris 1995 ad Tribunal Trivenetum exhibito vir nullitatem matrimonii accusavit ob exclusam dignitatem sacramentalem ex parte mulieris conventae. Decreto diei 10 februarii 1996 dubium determinatum est sub formula an constet de matrimonii nullitate in casu ob exclusam dignitatem sacramentalem ex parte mulieris.

Pars conventa pluries citata non comparuit ideoque decreto diei 20 martii 1997 absens a iudicio declarata est. Instructio causae peracta est depositione actoris et quattuor testium ab actore.

Tribunal Regionale Trivenetum sententia diei 19 februarii 1998 proposito dubio negative respondit.

Appellante actore, causa delata est ad H.A.T. ubi constitutus est Turnus decreto diei 26 novembris 2003; instante Patrona partis actricis dubium decreto diei 21 maii 2004 determinatum est sub formula: “an constet de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusam sacramentalem dignitatem ex parte mulieris conventae”.

Pars conventa, cui decretum concordationis dubii notificatum est die 25 iunii 2004, in iudicio non interfuit, sed in supplemento instructorio depositionem reddidit.

Nunc vero exhibitis restrictu pro actore die 16 novembris 2005 et animadversionibus defensoris vinculi deputati die 28 decembris 2005, causa ad decisionem venit in secundo iurisdictionis gradu.

IN IURE. 3. “§ 1. Matrimoniale foedus... a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum” (can. 1055).

Sententia qua sacramentum a contractu nullo modo separari potest, ne in casu quidem defectus fidei ex parte nubentis, firmissima manet. Aliae sententiae, quae antiquitus prolatae sunt, de possibilitate distinguendi inter contractum et sacramentum, non tantum in ordine logico sed et in ordine rerum, firmiter reiectae sunt, ita ut in Codice Benedictino canon 1012 iisdem verbis iam exprimebatur ac can. 1055 CIC.

4. – “§ 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentielle aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit” (can. 1101).

In can. 1101 § 2 legislator providet pro casu difformitatis inter voluntatem internam contrahentis et externam manifestationem.

Simulatio partialis a totali distinguitur in ordine logico, quia ex diversa ratione pendet: ideoque distincta nullitatis capita considerari possunt. Sed in re contrahens qui aliquod elementum essenziale vel aliquam qualitatem essentialem excludit, matrimonium ipsum contrahere noluit sed alium contractum iuxta suum placitum conceptum.

5. – Argumentum pro asserenda exclusione sacramentalis dignitatis ex parte mulieris in praesenti casu initium sumit a defectu fidei eiusdem conventae, quae matrimonium, sicuti paulo antea baptismum, recepisse dicitur absque interna animi adhaesione.

Nostris temporibus non raro accedunt ad matrimonium personae in infantia baptizatae quae a fide christiana deciderunt, ac tempore nuptiarum, etsi quamdam notionem genericam de Deo creatore servant, tamen non credunt in Christum Filium Dei, neque in eius Ecclesiam; multoque minus credunt Ecclesiae sacramentis.

In sacramento nuptiali contrahentes sunt ministri simul ac subiecta sacramentum recipientia.

Ad validitatem igitur matrimonii necesse est ut simul sint praesentia in utraque parte omnia elementa requisita sive in ministro sive in subiecto recipiente pro validitate sacramenti iuxta doctrinam catholicam.

6. – In Concilio Tridentino Patres definire voluerunt intentionem minimam in ministris requisitam ad sacramentorum validitatem: “si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia: anathema sit” (Denzinger, *Enchiridion Symbolorum*, Friburgi 1955, pag. 301, n. 854).

Visitor qui in extremis finibus terrae cum aboriginis partem habet in sacra saltatione, certo nullum momentum illi ritui tribuit pro salute suae animae, potius sollicitus est de relatione photographica facienda; attamen vere intendit morem gerere aboriginis, partem cum eis habere in ritu sacro.

Eadem ratione contrahens qui materialem tantum universum considerat existentem, nihil cogitans de anima spirituali, cum ad nuptias canonicas accedit nullum momentum ritui tribuit pro salute suae animae; sed vere intendit facere quod facit Ecclesia.

7. Ex parte subiecti recipientis, requiritur ad validitatem saltem voluntas sacramentum recipiendi. Aliter sentiendum est de fructuosa receptione sacramenti. Afirmatio quod receptio sacramentorum ex fide descendit prorsus valet. Si defectus fidei non obstat quominus valide sacramentum recipiatur, tamen impedit fructuosam pro salute animae receptionem.

“Ut adultus baptizari possit eum oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit...” (can. 865 § 1). “In adulto voluntas aliqua suscipiendi baptismum seu acceptandi actionem baptizantis est ad valorem necessaria. Voluntas ista debet, ut minimum, habitualis esse, non retractata, et saltem in alia explicita... voluntate contenta” (Vermeersch – Creusen, *Epitome iuris canonici*, Romae 1954, vol. II, p. 20).

“Explorata res est tres in adulto requiri dispositiones ad baptismum rite suscipiendum: fidem nempe, poenitentiam et intentionem illum percipiendi... intentio vero necessaria est ad illud valide consequendum, adeo ut qui baptizatur adultus sine fide ac poenitentia, illicite quidem at valide baptizatur; e contra qui baptizatur absque voluntate sacramentum suscipiendi, nec licite nec valide baptizatur” (S. Off. 1 aug. 1860; C.I.C. Fontes, vol IV, n. 963, p. 236).

Baptismum invalidum censendum est si exempli gratia collatum sit pluribus personis aquis inundatis in campo captivorum, absque eorum voluntate.

At si quis adultus baptismum petit uti medium ad alium finem consequendum, quavis de causa licita vel illicita, ut principi vel parentibus complacat, tunc dubium de validitate sacramenti oriri potest.

Quaestio est si defectus fidei secumfert necessario defectum intentionis recipiendi sacramentum. Et videtur quod non.

Quaestio tractata est in sententia Mexicana coram Pinto Gomez diei 28 iunii 1971, ubi agebatur de asserta nullitate ob impedimentum disparitatis cultus inducta ex nullitate baptismi paulo ante matrimonium recepti.

“Qui vero nullam fidem habet, qui sacramentum negat ut inanem ritum illud tenens, incapax est sacramentum volendi. Nam, ut ait S. Thomas, “appetibile non movet appetitum nisi in quantum est apprehensum” (Summa Teol. I, q. 80, a. 2, ad 1 m). Quodsi ille, tantummodo ut ad contrahendum admittatur, nudam coereemoniam vult, minime dici potest intendere illum suscipere baptismum sicut Christus instituit, et sicut tradit ecclesia. Christus enim non inanem ritum instituit sed signum efficax spiritualis regenerationis. Iuxta communem theologorum sententiam, in adulto requiritur intentio ex parte obiecti interna, quae scilicet feratur non in ritum mere externum, sed etiam aliquo modo etiam in ritus sacramentalitatem; vel quia sacramentalitatem hanc explicite agnoscit, vel quia saltem implicite illam vult, v. gr. eo quod suscipere vult id quod christiani secundum suam religionem suscipere solent” (RRDec. vol. LXIII, p. 596, n. 14).

Eximius Ponens inclinare videtur in opinionem pro invaliditate baptismi. Idem tamen admittit quod “quidam, ut Em.mus Gasparri (De Sacra Ordin., I, nn. 641 ss.) tenent valere baptismum, confirmationem et ordinationem eius qui simulate seu fecte haec sacramenta recipit, quatenus corde dissentit dum ore vel ipso accessu sacramentum postulat” (ibidem, n. 15). Sententia Mexicana concludit: “tenuerunt Patres non omne prudens dubium fuisse sublatum, et inde non constare de nullitate ex hoc capite” (ibidem n. 19), nempe disparitatis cultus.

In praesenti causa praeterea quaestio in facto non ponitur, cum dubium concordatum non sit circa caput disparitatis cultus.

8. – Ad matrimonium quod attinet, contrahens intentionem minimam faciendi quod facit Ecclesia praestare debet. Intentio minima in matrimonium contrahentibus non est intentio conficiendi et recipiendi novae legis sacramentum sed tantum intentio faciendi coniugale pactum.

Etenim christiani in ecclesiis reformatis qui matrimonium non putant esse novae legis sacramentum, talem intentionem certo non habent, et tamen semper Ecclesia eorum matrimonia ut valida sacramenta habuit.

Diversi sunt casus defectus fidei in contrahentibus.

Accidere potest quod contrahens matrimonium coram Ecclesia uti puram formalitatem habeat, nullo sensu praeditam, necessario electam ut parentibus complaceat. Quo in casu, si contrahens foedus nuptiale intendit, matrimonium valet.

Saepe saepius cum defectu fidei concurrat firma opinio quod relatio coniugalis tantum valet quantum perdurat amor, in sensu corrupto affectus sensibilis; quod nullum pactum definitivum haberi potest quo quis suam vitam impendit; tunc error ita radicans apparet circa indissolubilitatem ut in voluntatem contrahentis plerumque ingrediatur, et ita habetur nullitas consensus ob exclusum bonum sacramenti.

Conclusio venit ex praedictis quod defectus fidei, uti hodie non raro verificatur in nubentibus, per se non impedit quominus contrahens validum sacramentum novae legis conficiat. Idem defectus autem humum constituit in quo facilius oriri potest exclusio vel ipsius matrimonii, vel frequentius boni sacramenti vel etiam, rarius, sacramentalis dignitatis, cum nemo censetur excludere quod minimi facit.

9. – Cum quaestio venit de exclusa dignitate sacramentali matrimonii, probari debet voluntas praevalet contrahentis qui excludere sacramentum intendit, quoad substantiam volens dicere: “Contraho tecum, sed nolo sacramentum, et si sacramentum fieret, nolo matrimonium”.

Probatio simulationis directa habetur ex depositione asserti simulantis tempore non suspecto facta coram testibus qui de eadem referre valeant.

Probatio vera indirecta habetur ex causa simulandi, causae contrahendi proportionata et ex circumstantiis quae intentionem simulandi consensum confirmare valeant.

IN FACTO. 10. – Partes credibilitate gaudere videntur. Sed earum depositiones minime adducunt ad decisionem affirmativam, cum exclusio dignitatis sacramentalis non sufficienter probetur ex actis, imo quaedam depositiones conventae talem hypothesim positive excludant.

Rev. Sempronius deponit quod conventa, cum recepit notificationem sententiae primi gradus, declaravit “che aveva accettato di ricevere il battesimo e di celebrare il matrimonio in chiesa unicamente perché così esigevo la situazione concreta che stava vivendo, ma che da parte sua era assente qualsiasi riferimento di fede e che non attribuiva alcun significato religioso né al battesimo né al matrimonio” (S. 93).

Ex hac depositione initium sumit disceptatio an conventa revera excluserit sacramentalitatem per exclusionem ipsius matrimonii.

Iudices primi gradus ad sententiam negativam devenerut, praesertim eo quod pars simulans in primo gradu nullam reddiderit depositionem.

11. – Partes mense augusto 1980 relationem amicalem inierunt quin de nuptiis cogitarent: “Prima che Gaia rimanesse incinta, pur essendo molto legati (io almeno lo ero) – deponit actor – non mi pare che ci fossero ancora degli orientamenti precisi al matrimonio: forse era troppo presto per pensarci” (S. 21/7).

Sed post annum, cum repente mulier praegnans reddita est, vir propositum statim contrahendi manifestavit: “Da parte mia pensai subito che si dovesse arrivare senza inutili attese al matrimonio, anche per dare una situazione regolare al figlio che sarebbe nato” (S. 21/8).

Mulier conventa talem depositionem confirmat: “Siamo giunti alla decisione di sposarci perché ero incinta e per costruire una famiglia” (S. 96/13). Ex hac depositione eruitur quod mulier suam intentionem in familiam instituendam dirigebat.

“Da parte mia era scontato che il matrimonio avrebbe dovuto essere quello religioso” deponit actor; quoad mentem autem mulieris idem nobis refert: “Gaia, che in quel periodo era presa soprattutto dai problemi che riguardavano la gravidanza, si limitò a seguire le mie indicazioni, anche se, date le sue posizioni religiose, il matrimonio in chiesa le risultava estraneo” (S. 22/9).

Tunc mulier, ante matrimonium, baptismatis et confirmationis sacramenta recepit.

Ex circumstantia quod conventa sacramenta receperit, dum poterat contrahere praevia dispensatione ab impedimento disparitatis cultus, extrui ne-

quit argumentum quod mulier animo sincero intendebat adhaerere religioni catholicae: saepe enim electio in hoc casu dependet a consilio parochi, non a partibus. Ad rem deponit actoris mater quod conventa praeparationem ad sacramenta initiationis spernerat et quidem decreverat sacramenta non accipere, sed “a quel punto P. Sempronio le disse che avrebbe dovuto rinunciare anche al matrimonio, per cui accettò di farsi battezzare, chiaramente senza convinzione” (S. 42/10).

Sed ex alia parte, etsi conventa ad baptismum et matrimonium absque profunda adhaesione interna accessit, ut videtur, argumentum inde extrui nequit pro exclusione sacramentalis dignitatis.

12. – Causa remota exclusionis esse dicitur in educatione quam conventa in familia non religiosa recepit.

“Quando l’ho conosciuta neppure lei aveva alcun riferimento di carattere religioso. Anche da parte sua vi era un atteggiamento critico nei confronti della Chiesa” deponit actor (S. 19/3).

Testes, qui in praesenti causa potius suas aestimationes referunt quam facta determinata, confirmant circumstantiam quod conventa creverat in familia in qua religio spernebatur; et quod ipsa nullum momentum tribuerit sacramentis initiationis christianae.

N. ad rem deponit: “Gaia dovette ricevere il battesimo, la comunione e la cresima e partecipare ai corsi relativi. Vi si accostò in modo superficiale, ridicolizzando il tutto, ridacchiando in continuazione” (S. 36/7).

13. – Causa proxima simulandi vix indicatur in praesenti causa.

Patrona miro modo argumentum construit: “Pars conventa consensum matrimonialem simulavit, ne acceptaret facere quod Ecclesia intendit, eadem enim contra matrimonii sacramentalitatem erat et ipsi aperte opponebat” (Restr. 15). Affirmatio exclusionis habetur in praemissis et in conclusione sed nullo modo dicitur causa simulandi; non habetur igitur argumentum, sed transitus ab una affirmatione ad aliam similem, quasi conclusio obvia esset.

14. – Causa contrahendi, in casu, maxima evidentia videtur in praegnantia mulieris et in consequenti necessitate providendi filio nascituro. Sed praeterire nequimus rectam intentionem mulieris constituendi verum consortium coniugale, cum ipsa deponit: “Siamo giunti alla decisione di sposarci perché ero incinta e per costruire una famiglia”.

Deponit ad rem frater actoris N.: “Gaia era contraria al matrimonio religioso non credendoci. Alla fine si indusse però a celebrare il sacro rito essendo l’unica possibilità per continuare il rapporto con Caio in vista anche del figlio che sarebbe nato. Spesso Gaia parlava della religione cattolica, del-

la Chiesa e del matrimonio religioso in maniera negativa e sprezzante” (S. 47/7).

Exinde concludi potest quod conventa maluisset quidem non contrahere vel contrahere tantum vinculum civile, sed quomodocumque ex amore verum pactum coniugale intenderit et de facto contraxerit.

15. – Quaestio princeps in casu habetur circa positivum voluntatis actum excludentis elementum essenziale matrimonii, ideoque matrimonium ipsum.

Actor quoad sacramentalem dignitatem dicit: “Sono convinto che Gaia non vivesse la realtà del matrimonio nel suo aspetto sacramentale. Vi si adeguava non perché ne fosse personalmente convinta, ma perché era la scelta che io avevo fatto” (S. 23/11). Si conventa suam intentionem viri voluntati adaequavit, tunc concludi potest quod sacramentalem dignitatem non excluserit.

Si res ita se habuerunt, vix sermo fieri potest de exclusione dignitatis sacramentalis, cum agatur tantum de minima comprehensione ex parte mulieris.

Ipsa praeterea matrimonium ipsum vel proprietates, in specie bonum sacramenti, minime exclusit, ut admittit etiam actor: “Ritengo che Gaia quando si è sposata, al di là dell’aspetto religioso, accettasse che il matrimonio comportasse un impegno definitivo, ritengo che si impegnasse alla reciproca fedeltà e che fosse aperta e disponibile ad avere figli. Questi non erano discorsi espliciti che facevamo fra di noi, ma rientravano in una visione di normalità che Gaia aveva nei confronti del matrimonio” (S. 23/12).

16. – Conventa non confirmat assertam exclusionem, imo quaedam deponit quae cum asserta exclusionem minime componi possunt. Ante omnia deponit mulier quod ipsa libere et scienter matrimonium elegerit: “Sì, è stata una decisione libera e consapevole” (S. 96/17). Dein asserit quod dubium non habuerit circa futurum convictum: “Penso che tutti quando si sposano abbiano la convinzione che tutto vada bene” (S. 96/14).

Addit praeterea conventa, quod est maximi momenti, se bona coniugii non exclusisse: “Sull’indissolubilità non avevo riserve e neppure sulla fedeltà” (S. 96/15).

Deponit quoque conventa quod minime de sacramentalitate comprehensionem habuerit: “Non essendo cattolica, non mi intendo di cosa significhi il matrimonio sacramento, non avevo riserve sulla procreazione, visto che abbiamo avuto un’altra figlia, condizionata ad un certo numero” (S. 96/15).

Actus voluntatis praerequirit adaequatam cognitionem obiecti. Quomodo excludere poterat conventa qualitatem quam non intellexerat? Qui autem



ignorat significatum alicuius rei, eamdem positivo voluntatis actu nullo modo excludere valet.

17. Circumstantia quod conventa sacramenta initiationis vix receperat, ut medium ad contrahendum matrimonium argumentum constituit contra thesim exclusionis. Etenim pars, quae poterat contrahere sine baptismo, omnibus perpensis, baptisma non exclusit, conventa igitur in hac circumstantia non manifestavit voluntatem praevalentem contra Ecclesiae sacramenta.

Circumstantia, a teste actoris matre relata, quod conventa anno 1985 scripto fidem catholicam repudiaverit et ab Ecclesia discesserit (S. 44/13) parum confert ad causae decisionem. Etenim conventa tunc temporis suum animum erga virum adversum vertere poterat in aversionem erga Ecclesiam.

Alia circumstantia quae pro vinculo militat est quod coniugalis convictus pro tredecim annos protractus est, et quidem duplici prole recreatus.

18. Quibus omnibus tam in iure quam in facto bene perpensis Nos infrascripti Auditores de Turno, proposito dubio an constet de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusam sacramentalem dignitatem ex parte mulieris conventae sententiamus respondentes: *“Negative, seu non constare de matrimonii nullitate in casu ob exclusam sacramentalem dignitatem ex parte mulieris conventae”*.

Ita pronuntiamus, mandantes Ordinariis locorum et Tribunalium administris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus, quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Rotae Romanae Tribunalis, die 10 martii 2006

ANTONIUS STANKIEWICZ, *Decanus*  
IOSEPH M. SERRANO RUIZ  
AUGUSTINUS DE ANGELIS, *PONENS*

---

VOLONTÀ MATRIMONIALE NATURALE  
E RIFIUTO DELLA DIGNITÀ SACRAMENTALE

1. *Il caso: volontà matrimoniale naturale  
senza alcuna intenzionalità sacramentale*

Sono poche le sentenze rotali decise sotto il capo dell'esclusione della dignità sacramentale, malgrado la questione sia uno degli argomenti più attraenti per la dottrina canonica odierna.<sup>1</sup> Il contesto secolarizzato delle nostre società ha fatto emergere, con accenti nuovi, alcune questioni già presenti nella tradizione canonica. Un primo approccio alla questione vuole vedere vicino il ricorso alla fattispecie di esclusione della dignità sacramentale come "risposta" canonica ad un atteggiamento di chi si sposa permeato da una mentalità laica e secolarizzata.<sup>2</sup>

Ma bisogna prendere atto del fatto che sebbene siano numerosi i tentativi di risposta e di giustificazione teorica in sede dottrinale alla questione dell'incidenza della mancanza di fede sulla validità del matrimonio, tentando di configurarla sui binari dell'*error iuris* o della simulazione, sono invece po-

<sup>1</sup> Rimandiamo allo *status quaestionis* presentato in M. A. ORTIZ, *Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 110/II (1999) 359-370 e in *Sacramento y forma del matrimonio*, Pamplona 1995. Posteriormente si veda C. GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del matrimonio*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio*, Città del Vaticano 1995, 285-292; K. BOCCAFOLA, *Error concerning sacramental dignity: limits of the object and proof*, in *Forum* 7 (1996), pp. 305-325; Z. GROCHOLEWSKI, *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus* 121 (1996), pp. 223-239; M. GAS I AIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 122-145; ID., *Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel matrimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico canonico*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003), 279-293; C. J. ERRÁZURIZ M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, 43-56; M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento cit.*, 111-120; A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento cit.*, 93-110; J.M. SERRANO, *Fede e sacramento*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento cit.*, 19-30; P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento cit.*, 75-91; M.F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento cit.*, 31-42; H. FRANCESCHI, *Il matrimonio, sacramento della Nuova Alleanza. La relazione tra battesimo, fede e matrimonio sacramentale*, in AA.VV., *Matrimonium et Ius. Studi in onore di S. Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, 369-388; L. W. WRENN, *Sacramentality and the Invalidity of Marriage*, in *The Jurist* 60 (2000) 205-232; L. SABBARESE, *Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati*, in *Periodica* 95 (2006) 261-306.

<sup>2</sup> Si vedano in proposito le considerazioni di P. A. BONNET, *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un occidente cristianizzato*, Milano 2006, 95-163.

che le decisioni giurisprudenziali che prendono in considerazione tali capi di nullità riguardanti direttamente la dignità sacramentale come oggetto di esclusione o di errore invalidante.<sup>3</sup>

Il caso che presentiamo riguarda un matrimonio celebrato in Italia tra un italiano battezzato cattolico, attore nella causa, e una giovane – residente in Italia per motivi di studio – che era stata battezzata nella Chiesa cattolica in prossimità del matrimonio. I giovani si frequentarono per alcuni mesi e, dopo che la ragazza rimase incinta decisero di sposarsi. La ragazza fu convinta che per potersi sposare doveva ricevere il battesimo. Sia nella ricezione del battesimo che nella successiva celebrazione del matrimonio, la convenuta manifestò un totale distacco – disprezzo, a detta dell'attore e dei suoi testi – rispetto ad ogni dimensione soprannaturale.

Dopo più di dieci anni di convivenza e la nascita di due figli, la coppia si separò e due anni dopo l'attore presentò libello di domanda *ob exclusam dignitatem sacramentalem* da parte della donna, ma la decisione del tribunale di prima istanza fu negativa. Malgrado fosse stata dichiarata assente in primo grado, una volta arrivata la causa in Rota dietro l'appello dell'attore, la convenuta rese la sua deposizione.

La *pars in iure* della sentenza, dopo aver affermato che nel matrimonio i coniugi sono simultaneamente ministri e soggetti del sacramento, si sofferma sulla dottrina riguardante i requisiti per la valida amministrazione e ricezione dei sacramenti: avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (per quanto attiene al ministro) e la volontà di ricevere il sacramento (per ciò che fa al soggetto). La questione non pone particolari problemi, nel caso in esame, riguardo la ricezione del battesimo, visto che l'atteggiamento superficiale della donna non comportò un rifiuto dell'intenzione minima richiesta per la valida ricezione del battesimo.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Nel volume di decisioni rotali corrispondente a quelle del 1999, si accenna soltanto a due cause con *dubium* concordato sull'esclusione della dignità sacramentale: una non pubblicata c. Pompedda, *Montisvidei*, 19 febbraio 1999 (*defectum discretionis et exclusionem sacramentalitatis*), *pro vinculo*; e una c. Defilippi *Reatina*, 10 novembre 1999 (“*ob exclusam dignitatem sacramentalem ex parte viri et/vel ob errorem eiusdem viri in qualitate mulieris*”), anche questa *pro vinculo*. Cfr. *RRDec* 91 (2005) 644-658. Tra quelle più recenti non ancora pubblicate, possiamo segnalare, oltre la decisione che adesso commentiamo, altre due decisioni *pro vinculo*: coram Stankiewicz *Apuli seu Melphicten.-Rube.-Iuvenacen.-Terlitien.*, del 27 febbraio 2004 e coram Pinto (concordata per simulazione totale, ma con una fattispecie di mancanza di fede), *Salopien.*, del 16 maggio 2006. Interessante anche un *decr. c.* Monier, *Aemiliani seu Fidentina* del 22 giugno 2006, di conferma di una sentenza di nullità per simulazione totale; in questo caso, il giudice rotale sottolinea il legame tra simulazione totale, esclusione della dignità sacramentale e incapacità consensuale.

<sup>4</sup> I requisiti del can. 865 – l'istruzione riguardo le verità di fede e gli obblighi cristiani, l'esperienza di vita cristiana avvertata col catecumenato e la contrizione per i peccati – sono

Per quanto riguarda le disposizioni di fede per la valida celebrazione del matrimonio, il ponente fa notare che “*intentio minima in matrimonium contrahentibus non est intentio conficiendi et recipiendi novae legis sacramentum sed tantum intentio faciendi coniugale pactum*” (n. 8). Tale intenzione minima, aggiunge il ponente, si può riscontrare perfino nei fedeli delle comunità ecclesiali riformate “*qui matrimonio non putant esse novae legis sacramentum*” (n. 8).

2. *Il recente magistero pontificio sul rapporto  
tra dimensione naturale e sacramentale del matrimonio*

Nell'esortazione apostolica *Familiaris consortio*, come si sa, Giovanni Paolo II aveva ricordato che “*Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio*”.<sup>5</sup> Diversamente da quanto accade negli altri sacramenti, infatti, nel matrimonio non c'è un'azione sacra che prenda forma dalla realtà della vita ordinaria (l'acqua, il pane, l'olio) ma che è diversa da essa. Nel matrimonio, è la stessa realtà ordinaria che *ex se* ed *a radice* è stata elevata alla dignità di sacramento. Lo stesso matrimonio naturale è azione sacra senza necessità di ulteriori specificazioni. Senza alcun fattore specificante né formule o riti specifici che facciano raggiungere alla materia la forza significativa e salvifica (come accade invece negli altri sacramenti), è la stessa realtà naturale del matrimonio ad essere costituita come segno sacramentale e sacramento.<sup>6</sup>

Le peculiarità del sacramento del matrimonio rispetto agli altri sacramenti fanno sì che la formazione della retta intenzione necessaria per la valida ce-

richiesti soltanto per la lecita e fruttuosa ricezione del sacramento; cfr. M. BLANCO, commento al can. 865, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, III, Pamplona 1996, 477-480; C. J. ERRÁZURIZ M., *Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici*, in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 3-21; IDEM, *Il battesimo degli adulti nell'attuale diritto canonico*, in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 81-111.

<sup>5</sup> GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Familiaris consortio*, n. 68.

<sup>6</sup> Per questo motivo la legislazione e la prassi della Chiesa considera matrimonio valido e sacramentale il matrimonio per procuratore, quello celebrato in forma straordinaria senza presenza del sacerdote, oppure celebrato con una forma non canonica (perfino civile) in caso di dispensa o esenzione, e quello che è stato sanato *in radice*. E lo stesso si può dire del valore sacramentale che acquisisce il matrimonio naturalmente valido dei non battezzati dal momento del loro battesimo. Cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano* cit., 130-134; M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria* cit.; U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano e sacramento*, in *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976, 72; J. HERVADA *L'inseparabilità tra contratto e sacramento*, in *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, 347-364; C. J. ERRÁZURIZ M., *Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici* cit.

lebrazione del sacramento coincidano con la retta intenzione matrimoniale naturale, come lo stesso Giovanni Paolo II aveva affermato nel menzionato n. 68 di *Familiaris consortio*: “La decisione dunque dell’uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia”.<sup>7</sup> Tale retta intenzione naturale comporta, per Giovanni Paolo II, che gli sposi accolgono «il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio». Conseguentemente, la mancanza di tale retta intenzione provocata dal rifiuto «esplicito e formale [di] ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati» rende nullo il matrimonio.

Da una parte dunque non si richiede l’adesione esplicita alla sacramentalità del matrimonio per emettere un consenso valido, dal momento in cui basta «la decisione [...] di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, [il che] implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia». E dall’altra parte il rifiuto degli aspetti sacri e della dignità sacramentale deve raggiungere nel soggetto – affinché riesca a invalidare il matrimonio – una forza tale da fargli rifiutare il progetto divino sul matrimonio.

I richiami di *Familiaris consortio*, come si sa, non furono interpretati univocamente dalla dottrina, in particolare “in che cosa consista e come sia possibile determinare il grado minimo di intenzionalità sacramentale necessario per consentire l’accesso al matrimonio da parte dei battezzati, pena l’invalidità del matrimonio stesso: è necessaria e sufficiente quell’intenzione che si dirige a contrarre le nozze nella loro dimensione “naturale”, dal momento che nel matrimonio fra battezzati tale intenzione è già oggettivamente e univocamente rivolta al matrimonio *sacramentale*”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Familiaris consortio*, n. 68. “Se il battezzato ha l’intenzione di sposarsi e di legarsi in un amore unico ed indissolubile implicitamente possiede anche quella disposizione personale, fede o almeno *vestigium fidei*, che si dovrà presumere in qualunque battezzato” (L. SABBARESE, *Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati* cit., 306).

<sup>8</sup> M. RIVELLA, *Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio*, in H. FRANCESCHI-J. LLOBELL, M.A. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma 2005, 311-312.

Successivamente, in due delle sue ultime allocuzioni alla Rota Romana (quelle del 2001 e del 2003) Giovanni Paolo II tornò sul rapporto tra l'indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, che adesso richiameremo brevemente.

Nell'allocuzione del 2001, il Pontefice ricordò che “per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l'unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi”. La peculiarità del matrimonio rispetto agli altri sacramenti sta nel fatto che “è il solo che non si riferisce ad un'attività specificamente orientata al conseguimento di fini direttamente soprannaturali”, per cui è fuorviante ritenere che il segno sacramentale consista “nella risposta di fede e di vita cristiana dei coniugi, per cui esso sarebbe privo di una consistenza oggettiva che consenta di annoverarlo tra i veri sacramenti cristiani”. In questa visione riduttiva, l'eccessiva focalizzazione sull'esperienza soggettiva di fede “comporta anche l'implicita negazione della sua sacramentalità. Per contro, è proprio l'adeguata comprensione di questa sacramentalità nella vita cristiana ciò che spinge verso una rivalutazione della sua dimensione naturale”.<sup>9</sup>

Le conseguenze da trarre sono sostanzialmente due, come segnalava il Papa: “l'introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del *principio*, – oltre ai gravi rischi che ho indicato nella *Familiaris consortio*: giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici –, porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un *mistero grande* in riferimento a Cristo e alla Chiesa”.

Nel Discorso del 2003, poi, il Pontefice è tornato sulla questione, in un modo ancora più specifico, mettendo in relazione i capisaldi richiamati nel discorso del 2001 con i criteri di ammissione al matrimonio e i giudizi sulla validità. Proprio perché il sacramento non muta l'essenza del matrimonio naturale, “la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità”.<sup>10</sup>

La verità che si trova alla radice di queste affermazioni – vale a dire, che “non si può (...) configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro mo-

<sup>9</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 1° febbraio 2001, n. 8.

<sup>10</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8.

dello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali” – va tenuta presente “al momento di delimitare l’esclusione della sacramentalità (cfr can. 1101 § 2) e l’errore determinante circa la dignità sacramentale (cfr can. 1099) come eventuali capi di nullità”. Di conseguenza, “per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei *nubendi* che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, *può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale* nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.<sup>11</sup>

La lettura delle indicazioni magisteriali va inquadrata nel contesto della necessaria rivalutazione del matrimonio e della sua sacramentalità, ma questa rivalutazione – e questo è il punto di svolta propiziato dalle menzionate allocuzioni – passa attraverso l’approfondimento dell’essenza del matrimonio, più che dalla rivalutazione degli effetti o delle manifestazioni della sacramentalità (la auspicata risposta coerente dei fedeli).<sup>12</sup>

In tal senso, giova ricordare il noto n. 48 della cost. *Gaudium et spes* dove viene sottolineato che esiste un’unica realtà matrimoniale fondata dal Creatore e la cui indole sacra «non dipende dall’arbitrio dell’uomo» ma da Dio stesso, che è «l’autore del matrimonio», di ogni matrimonio. Lo stesso amore coniugale, ogni matrimonio per il fatto stesso di essere veramente coniugale sgorga «dalla fonte della divina carità» ed è «strutturato sul modello della sua unione [di Cristo] con la chiesa». Per cui il matrimonio non può non partecipare (anche quando non si tratta del matrimonio-sacramento in senso stretto) del piano creazionale e salvifico voluto da Dio: in quanto matrimoniale (non in quanto sacramento della Nuova Legge), l’unione coniugale ha una precisa significazione sacra. Di conseguenza non soltanto è irrealistico ipotizzare un matrimonio non sacramentale tra battezzati ma lo è anche voler affermare l’esistenza di un matrimonio *naturale* privo della virtualità significativa dell’amore sponsale di Cristo.

Anzi, il matrimonio sarà più *naturale* quanto più risponda alla significazione propria; tale significazione è completa nel sacramento della Nuova Legge, proprio perché il disegno originario di Dio radica nell’orientazione verso Cristo. In questo senso vanno lette le parole di Giovanni Paolo II, il quale sottolinea il fatto che naturalmente (*al principio*) la comunità coniugale e la famiglia fondata su di essa sono una speciale e privilegiata rivelazione

<sup>11</sup> *Ibidem*; la sottolineatura è nostra. Il Papa aggiunge che “la Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa”.

<sup>12</sup> Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 561-572.

del Dio Trino e dell'amore sponsale di Cristo.<sup>13</sup> Infatti, la riflessione portata avanti da Giovanni Paolo II punta proprio a rivalutare il matrimonio e la sua sacramentalità in quanto dono che Dio fa agli sposi, a tutti gli sposi. Del resto, "non per il fatto di essere lo stesso patto naturale, il matrimonio diventa meno soprannaturale; anzi, in tal modo risplende di più la generosità del dono divino della sacramentalità, che in questo caso accompagna ogni vera unione coniugale tra battezzati, anche quando manchi l'attuale corrispondenza alla grazia nei nubendi e la fruttuosità rimanga solo come possibilità da attualizzare".<sup>14</sup>

### 3. *La rivisitazione dottrinale dell'esclusione della dignità sacramentale come capo autonomo di nullità o come fattispecie di simulazione totale*

Alla luce delle considerazioni fatte nei menzionati discorsi, la dottrina ha riscoperto la necessità di valutare la rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale in relazione con la dimensione naturale del matrimonio, e in particolare la rilevanza invalidante che può avere la volontà contraria alla dignità sacramentale, e cioè se debba essere qualificata sotto le categorie della simulazione parziale oppure di quella totale. Particolarmente significativi sono stati gli interventi nel corso degli incontri dell'Arcisodalizio della Curia Romana dell'anno 2003, e in particolare quelli di Sua Eminenza il Cardinale Pompedda e quelli dei prof. Moneta e Rivella.<sup>15</sup>

Infatti, l'opinione che per non pochi autori sembrava maggioritaria – che l'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio potesse configurarsi come un capo di simulazione parziale alla stregua dell'esclusione delle pro-

<sup>13</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione ai partecipanti al Simposio *L'espressione canonica della famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al Terzo Millennio*, in *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 1994, p. 9, dove cita anche al riguardo un brano della sua *Lettera alle Famiglie* n. 6. Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano*, Città del Vaticano 1985, p. 375:

<sup>14</sup> C. J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio. Un sacramento che è un contratto* cit. Vale a dire, "il matrimonio *del principio* continua a mantenere la sua consistenza e la dinamica che le è propria, senza che la dimensione sacramentale lo *assorbisca* nel piano del soprannaturale. La realtà che è stata costituita quale segno sacramentale continua a mantenere la stessa essenza sul piano naturale per quanto riguarda gli elementi necessari per la sua costituzione, i fini, i beni e le proprietà essenziali" (M. GAS I AIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota* cit., 131). Cfr. anche G. BERTOLINI, *Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio*, in *Il diritto ecclesiastico* 112/1 (2001) 1438; M. RIVELLA, *Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio* cit., 312.

<sup>15</sup> Cfr. i contributi menzionati nella nota 1 di queste riflessioni: M. F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale*; M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*; P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*.



prietà e gli elementi essenziali del matrimonio – <sup>16</sup> è stata messa fortemente in discussione. Tale impostazione, che sembrava guadagnare sempre più significativi sostenitori, ha subito un’inattesa svolta a proposito delle menzionate allocuzioni di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana del 2001 e 2003.<sup>17</sup>

In fondo si tratta di apprezzare se l’esclusione della dignità sacramentale rende nullo il matrimonio pur in presenza di un’intenzione matrimoniale “naturale” completa. In altre parole, la questione se la forza invalidante della volontà contraria alla sacramentalità si configura come fattispecie di simulazione parziale o totale nella pratica si traduce nella possibilità di dichiarare nullo un matrimonio che i coniugi hanno voluto indissolubile, fedele e fecondo ma “positivamente” non sacramentale. Le poche decisioni rotali che hanno accolto questa tesi pongono non pochi problemi se viste alla luce delle recenti indicazioni del magistero.<sup>18</sup>

Nel riproporsi la questione dopo le pronunce magisteriali del 2001 e 2003, Moneta ha rivisto la propria posizione, inizialmente propensa ad ammettere un’esclusione matrimoniale autonoma: “Io stesso (...) ho aderito alla posizione ora delineata, sostenendo che «il rifiuto dell’aspetto sacramentale del

<sup>16</sup> Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali*, «Periodica», 67 (1978) 283-295; IDEM, *L’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor ecclesiasticus* 121 (1996) 223-240. Come corollario della sua tesi, quest’autore proponeva che la dignità sacramentale venisse configurata come un quarto *bonum*, diverso dei tradizionali *tria bona*, ai quali si aggiunge: il *bonum sacramenti*, che andrebbe distinto dal *bonum vinculi* o *bonum indissolubilitatis*.

<sup>17</sup> Le considerazioni del Pontefice hanno propiziato una svolta nella riflessione dottrinale sull’argomento, proprio perché Giovanni Paolo II ha invitato a porre l’attenzione sulla comprensione del rapporto tra il matrimonio in quanto sacramento della creazione (o sacramento primordiale) e il sacramento della redenzione (sacramento della Nuova Legge). Sull’argomento, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano*, Città del Vaticano 1987, 382-394; anche M. A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria*, Pamplona 1995, 19-66.

<sup>18</sup> Per esempio: «Si quis ideo solam dignitatem sacramentalem respuere intendit, assumere proponens omnes essentialia proprietates et finem matrimonii, uti naturalis instituti, per se non excludit ipsum matrimonium, quod revera vult, sed tantum elementum essenziale baptizatorum matrimonio adiectum, scilicet sacramentalitatem. Propterea eius coniugium irritum evadit non ob totalem simulationem seu ob defectum consensus, sed tantum ob simulationem partialem, i.e. ob exclusum elementum essenziale e baptizatorum matrimonio » (coram Bruno, decisio diei 26 februarii 1988, RRDec., vol. LXXX, p. 168, n. 3); «Etiamsi vero, contra sententiam traditionalem, admittatur exclusio sacramentalis dignitatis ut caput autonomum ab exclusionem matrimonii ipsius, fatendum est, cum agatur de exclusionem ob errorem radicatum... non sine difficultate distingui valere utrum actum sit de exclusionem partiali vel totali... (coram Corso, decisio diei 30 maii 1990, *ibidem*, vol. LXXXII, pp. 416s, n. 15)» (*ibidem*, vol. XC, pp. 814-815, n. 4); citate nella sent. c. Pinto, Salopien., del 16 maggio 2006, n. 5.

matrimonio posto in essere con volontà positiva da uno o entrambi gli sposi costituisce esclusione di un elemento essenziale ai sensi del can. 1101, vale a dire un'ipotesi di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio»<sup>19</sup>. Dopo aver studiato le decisioni rotali più significative al riguardo (quelle cioè che hanno ammesso una forza invalidante autonoma all'esclusione della sacramentalità) e tenuto conto delle fattispecie in esse prese in considerazione,<sup>20</sup> l'Autore nota che si tratta di persone che si accostano alle nozze con una retta intenzione matrimoniale, con volontà di impegnarsi ai normali obblighi della vita coniugale, ma che per convinzione ideologica sono contrari (tanto da rifiutarla intimamente) alla sacramentalità, e più in generale, ad ogni dimensione religiosa del matrimonio.

Si tratta infatti di casi come quello risolto dalla presente decisione, nella quale la volontà indifferente o addirittura contraria alla dimensione sacramentale non impedisce di volere il matrimonio *uti naturale institutum*: nella sua deposizione, la convenuta afferma di non aver voluto positivamente celebrare un sacramento, ma allo stesso tempo riconosce di essersi voluta sposare rispettando le dimensioni naturali della coniugalità: "Sull'indissolubilità non avevo riserve e neppure sulla fedeltà". "Non essendo cattolica, non mi intendo di cosa singifichi il matrimonio sacramento, non avevo riserve sulla procreazione, visto che abbiamo avuto un'altra figlia, condizionata ad un certo numero".

Ma se l'intenzione matrimoniale naturale implica volere il matrimonio con una dimensione sacra e con un'inequivoca connessione con il mistero sponsale di Cristo, e se l'atteggiamento di rifiuto della sacramentalità non incide nell'istaurazione dell'effettiva comunione di vita tra gli sposi (se non va accompagnato del rifiuto di qualche proprietà o elemento essenziale),<sup>21</sup> allora si domanda Moneta: "È quindi giustificato attribuire rilevanza invalidante ad un'intenzione che non ha una diretta ricaduta sul concreto costituirsi e svolgersi della vicenda umana di un matrimonio?"<sup>22</sup>

<sup>19</sup> P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, 78, nota 5, con riferimento al suo *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998, pp. 149 ss.

<sup>20</sup> Le sent. c. Serrano del 18 aprile 1986 e 1 giugno 1990, e c. Bruno del 26 febbraio 1988, e un decreto c. Bruno del 24 febbraio 1989. I casi presi in considerazione sono quello di un matrimonio celebrato negli anni cinquanta da un affiliato al partito comunista italiano (dell'epoca) e altri casi – per esempio di sposati civilmente che intendono "regolarizzare" in chiesa la situazione – in cui il coniuge o i coniugi intendevano legarsi con un'unione permanente e pienamente coniugale ma non sacramentale.

<sup>21</sup> "Non può in effetti non suscitare seria perplessità il fatto che si dichiari nullo un matrimonio (come è avvenuto per quello deciso con la già citata sentenza 1 giugno 1990 c. Serrano), celebrato con l'intenzione di legarsi per tutta la vita (come espressamente afferma lo stesso convenuto) e che dette luogo ad una convivenza «abbastanza pacifica per 12 anni, con questo particolare, che io alla domenica non andavo in chiesa»" (P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, 81, nota 9).

<sup>22</sup> *Ibidem*, 81.

4. *Rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale.*  
*Si può escludere autonomamente la dignità sacramentale?*

Allora, in che modo si può fare ricorso ai cann. 1099 e 1101 per dichiarare nullo un matrimonio a causa di una volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio?

In primo luogo, bisogna ricordare che il can. 1099 sancisce innanzitutto l'irrelevanza dell'*error simplex*, che rimane nell'ambito dell'intelletto.<sup>23</sup> Il riferimento alla dignità sacramentale ubbidirebbe – oltre che al proposito di togliere il riferimento parallelo del canone sulla simulazione – al desiderio di sottolineare tale irrilevanza, a proposito del diffondersi di un atteggiamento tiepido e ignorante verso la fede. L'eccezione presente nel canone (“*dummodo non determinet voluntatem*”) si spiegherebbe “con più generale riferimento alla volontà matrimoniale: l'errore sulla sacramentalità acquista una rilevanza ai fini della nullità quando abbia portato la volontà del soggetto ad indirizzarsi ad un matrimonio privo di una sua componente essenziale, quando, in sostanza, si sia concretizzato nell'esclusione di uno dei bona che caratterizzano il matrimonio sotto il profilo umano e naturale”.<sup>24</sup>

La stessa cosa si dica per l'esclusione. L'opposizione alla dimensione sacramentale del matrimonio invalida lo stesso soltanto quando comporta il rifiuto esplicito e formale di ciò che la Chiesa fa quando celebra il matrimonio dei battezzati. Ma ciò che la Chiesa vuole ed intende è semplicemente che i nubendi istaurino un matrimonio sotto il profilo dei contenuti naturali e umani. Di conseguenza, in parole di Giovanni Paolo II, “un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.<sup>25</sup>

Alla luce di quanto fin qui detto: la formulazione giuridica di una volontà contraria alla dignità sacramentale tale da portare ad invalidare il matrimonio, può formularsi in termini di simulazione parziale? In fondo, si tratta di apprezzare in cosa consiste la retta intenzione necessaria per essere ammessi al matrimonio, e, di conseguenza, in cosa consiste il rifiuto esplicito e formale di tale intenzione, che caratterizza la forza invalidante della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio.

Bisogna prendere atto che spesso, nella discussione dottrinale in favore di una configurazione come capo autonomo di simulazione parziale o come

<sup>23</sup> Cfr. sulla questione il completo studio di M. GAS I AIXENDRI, *Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental del matrimonio*, Roma 2001.

<sup>24</sup> P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, 85.

<sup>25</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8.

fattispecie di simulazione totale, si ritrova una questione più sulle parole che sulla sostanza, a patto che si condividano i capisaldi menzionati.<sup>26</sup>

Alle volte però l'insistenza nel presentare la sacramentalità alla stregua delle proprietà o degli elementi essenziali può celare una confusione. Il matrimonio dei battezzati è sacramento, non *ha* la sacramentalità; il che non si può dire delle proprietà essenziali: il matrimonio ha l'indissolubilità e l'unità, ma non è l'unità o l'indissolubilità. Il *matrimonio* è tale in quanto è segno (con una portata diversa, a seconda che si tratti di un sacramento in senso stretto o meno) dell'amore sponsale di Cristo; e volere un matrimonio privo di tale dimensione significativa vuol dire volere un matrimonio privo di ciò che lo fa essere tale nel progetto divino, nella realtà.

Sembra chiaro allora che mentre un'opinione erronea circa l'unità o l'indissolubilità può portare a volere un matrimonio – teoricamente concepibile – privo di tali proprietà, chi vuole un matrimonio non sacramentale vorrebbe non soltanto un qualcosa di incompatibile col matrimonio (come succede per esempio con l'indissolubilità) ma proprio un non-matrimonio: vorrebbe qualcosa di opposto a ciò di più essenziale che c'è nel matrimonio: la vocazione a significare l'amore sponsale di Cristo. Chi dice non volere la dignità sacramentale dunque vuole esattamente il contrario di ciò che dice di volere: un matrimonio che non significhi ciò che *natura sua* è chiamato a significare. Proprio perché, come abbiamo accennato, il matrimonio è più *naturale* quanto più portato a significare il mistero sponsale di Cristo (poiché il matrimonio è matrimonio proprio in quanto *sacramentale* in senso ampio); e non si può dire la stessa cosa dell'unità o dell'indissolubilità.

<sup>26</sup> Un esempio si trova nella decisione coram Stankiewicz del 27 febbraio 2004, che prende atto degli apporti del magistero più recente, anche se sembra ammettere la possibilità – non probata nella causa in esame – di un'esclusione automatica della dignità sacramentale: "Iurisprudentia recentior tamen pacifice iam retinet directam sacramentalitatis exclusionem pariter ac illa praevalens invalidare consensum matrimoniale, quamvis dignitas sacramentalis sensu proprio nec matrimonii sit proprietas essentialis neque aliquod elementum essenziale, sed dimensionem spirituales ipsius matrimonii constituit ratione baptismi utriusque contrahentis (cf. coram Burke, decis. diei 23 iunii 1987, RRDec., vol. LXXIX, p. 394, n. 2; coram Bruno, decis. diei 26 februarii 1988, RRDec., vol. LXXX, p. 168, n. 3; coram Caberletti, decis. diei 27 novembris 1998, RRDec., vol. XC, p. 814, n. 4; coram Defilippi, decis. diei 10 novembris 1999, RRDec., vol. XCI, p. 651, n. 9; coram Turnaturi, decis. diei 18 aprilis 2002, in causa Scepusen., n. 13). Efficacia autem canonico-iuridica talis exclusionis consequitur ex eo quod inter baptizatos nullum aliud haberi potest validum matrimonium, nisi dignitate sacramentali exornatum (can. 1055, § 2). Si quis igitur positivo voluntatis actu sacramenti rationem excludat, obiectum consensus vacuum inaneque reddit, quia valide consentire nequit in aliud coniugium nisi sacramentale tantum. Nec obstat quod haud perfecte in re fidei dispositus ad celebratorem nuptiarum admitti potest. Hoc enim tunc obvenit, si ille rationem sacramenti non respuat ac recta intentione foedus coniugale a Deo institutum acceptet" (n. 15).

D'altra parte si può distinguere il livello reale da quello intenzionale. Si potrebbe ragionare dicendo che «il soggetto può volersi sposare e contemporaneamente rifiutare positivamente la sacramentalità, volere cioè *sic et non aliter* un matrimonio non sacramentale. Che un siffatto matrimonio, fra battezzati, non sia *realmente* possibile è proprio la causa che un siffatto consenso non sia valido». <sup>27</sup>

Non va tralasciata la distinzione di piani, ontologico ed intenzionale; infatti, anche se ontologicamente è del tutto impensabile un progetto matrimoniale tra battezzati privo della dignità sacramentale, <sup>28</sup> può darsi che psicologicamente non sia così evidente: chi esclude può ritenere di voler veramente un matrimonio. Infatti non sempre risulta facilmente applicabile il criterio tradizionalmente seguito della *prevalenza* della volontà, secondo il quale se la volontà implicita o la scelta prevalente è quella di contrarre un matrimonio autentico, allora la volontà di escludere la sacramentalità è inefficace. <sup>29</sup>

La distinzione accennata tra il piano ontologico e quello intenzionale, da un punto di vista, potrebbe sembrare che si può applicare alla dignità sacramentale come alle proprietà e gli elementi essenziali del matrimonio: chi vuole un'unione dissolubile può pensare di volere un vero matrimonio, ma in realtà desidera qualcosa che non è un vero matrimonio. Ma il fatto che l'argomentazione possa essere applicata anche alle proprietà essenziali, non vuol dire, a nostro avviso, né che la dignità sacramentale sia una proprietà o un elemento essenziale del matrimonio, né che il rifiuto di tale dignità sia una fattispecie di simulazione parziale. <sup>30</sup> Innanzitutto, perché, come abbiamo ribadito, la dignità sacramentale non è una proprietà o un elemento essenziale ma una *dimensione* dello stesso matrimonio (il che non si può dire dell'unità o dell'indissolubilità). <sup>31</sup>

<sup>27</sup> Così nella sentenza del Tribunale Regionale del Lazio, Romana 17 settembre 1997, ponente J.T. Martín de Agar, pubblicata in *Il Diritto Ecclesiastico* 110/II (1999) 353.

<sup>28</sup> Questo è l'argomento centrale di T. RINCÓN-PÉREZ, *La exclusión de la sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad matrimonial* cit., passim; cfr. anche C. BURKE, *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, 139-156.

<sup>29</sup> Cfr. M. ZALBA, *Num aliqualis fides sit necessaria ad matrimonium, inter baptizatos celebrandum*, in *Periodica* 80 (1991) 99; C. BURKE, *The sacramentality of marriage: canonical reflections*, in *Monitor Ecclesiasticus* 119 (1994) 555 s.; vedi anche una sentenza coram Burke del 18 maggio 1995, in *RRDec* 87, 292-303; pubblicata anche su *Forum* 7 (1996) 403-425.

<sup>30</sup> Diversamente, Z. GROCHOLEWSKI, *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale* cit.

<sup>31</sup> D'altra parte, la distinzione tra il livello oggettivo e quello intenzionale vale anche per riferirsi all'esclusione del *consortium totius vitae*, del *bonum coniugum*, della dignità dell'altro coniuge oppure dell'intima comunità di vita e di amore: fattispecie queste che spesso vengono considerate come di simulazione totale, indipendentemente del fatto che il simulatore pensi di poter instaurare (e lo ritenga soggettivamente possibile) un matrimonio privo di tali

Infatti, in quanto la dignità sacramentale è una dimensione del matrimonio, coincide con il matrimonio stesso. La volontà contraria alla sacramentalità sarà rilevante soltanto quando incida sullo stesso matrimonio, oppure quando sia stata causa dell'esclusione di una proprietà o elemento essenziale (l'indissolubilità, il bene della prole...).

In tal senso, "si comprende come non possa scindersi, all'interno del matrimonio un aspetto naturale da un aspetto sacramentale, quali possibili diversi oggetti del consenso matrimoniale. Se la volontà dei nubendi è diretta a porre in essere il sacramento della creazione, ossia un matrimonio sostanzialmente conforme al modello voluto da Dio all'origine dell'umanità, essa non potrà non essere indirizzata, se si tratta di battezzati, al sacramento della redenzione, indipendentemente dalla specifica intenzione (positiva o negativa) che essi abbiano avuto su quest'ultimo punto".<sup>32</sup>

La questione che qui abbiamo trattato offre degli spunti molto utili per riflettere su alcuni dei principali argomenti cari ai matrimonialisti. Infatti, come abbiamo segnalato, nel dibattito sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio s'intrecciano parecchie questioni basilari della dottrina sul matrimonio come diritto e come vocazione dell'uomo, come segno del mistero di Cristo e come istituzione sempre più osteggiata da un aggressivo contesto secolarizzato.

Dicevamo che la rivalutazione del matrimonio e della sua sacramentalità passa attraverso l'approfondimento dell'essenza del matrimonio, più che dalla rivalutazione degli effetti o delle manifestazioni della sacramentalità. In questo senso, va ribadito che non si può dare una risposta adeguata alla questione dell'esclusione della sacramentalità del matrimonio senza riflettere

aspetti; cfr. P. MONETA, *La simulazione totale*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, 40 s.; C. BURKE, *The object of matrimonial consent. A personalist analysis*, in *Forum* 9 (1998) 114 s.; J. A. DEWHIRST, «*Consortium vitae*», «*bonum coniugum*», and their relation to simulation: a continuing challenge to modern jurisprudence, in *The Jurist* 55 (1995) 794-812.

Si legge in questo senso in un recente decreto c. Monier, del 22 giugno 2006, cit., n. 5, con riferimento a una coram Funghini, del 14 ottobre 1992 e una coram Stankiewicz del 29 gennaio 1981: "Non unam factispeciem complectitur simulatio totalis in iurisprudencia Nostri Fori, uti scite animadvertit R. P. D. A. Stankiewicz (...) sequentes enumerat, ex recentioribus decisionibus haustas: «qui nullum in matrimonium consensum praestat», «qui animum habet non contrahendi», «qui comoediam agere vult», «qui excludit ipsum matrimonium aut nupturientem», «qui excludit societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos seu intimam totius vitae communionem», «qui absolute vult exclusionem sacramenti ita ut sub hypothesis veri sacramenti nolit contrahere», «qui pro forma celebrat», «qui ritum nuptialem unice et exclusive celebrat tamquam medium ad finem operantis consequendum qui non est ipsum matrimonium»".

<sup>32</sup> P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie* cit., 85.

sugli aspetti centrali riguardanti la stessa sacramentalità: in che cosa consiste il sacramento: nella partecipazione e significazione dell'unione sponsale di Cristo oppure nella coscienza soggettiva di tale partecipazione? Dove radica il sacramento: nella significazione intrinseca (l'*una caro* costituita dagli sposi) oppure nella celebrazione rituale che evidenzia e sottolinea esternamente tale significazione o nella coerente risposta di fede del soggetto?

Infine, e per concludere, bisogna evitare il diffondersi di una pessimistica presunzione *pro nullitate* (tramite una non ben definita esclusione implicita della dimensione sacramentale) in chi ha abbandonato la fede o si è allontanato dalla Chiesa, in chi sceglie la forma civile a scapito di quella canonica, e in genere in chi manifesta freddezza o distacco verso la fede o non aderisce coscientemente ad essa.

Lasciando da parte le intricate questioni riguardanti l'abbandono della Chiesa,<sup>33</sup> per ciò che attiene al nostro argomento, una presunzione di nullità del matrimonio di chi ha abbandonato la Chiesa contrasta con l'apprezzamento realista e positivo che faceva Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio*, dove riteneva che i battezzati – anche quelli che si sposano senza una completa consapevolezza dei contenuti cristiani del matrimonio – possono essere sempre in grado «di sposarsi secondo questo progetto divino». Anzi, con parole del Papa più volte richiamate, tale decisione (che non soltanto è

<sup>33</sup> Sulla dibattuta questione della portata dell'espressione codiciale "atto formale di defezione della Chiesa", cfr. il nostro *Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio*, in AA.Vv. (a cura di J. Carreras), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Milano 1998, 181-214. In seguito alle difficoltà di applicazione di detta clausola contenuta nei cann. 1117, 1124 e 1086, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi inviò alle conferenze episcopali una Lettera Circolare nella quale optava per un'interpretazione molto ristretta dell'atto di abbandono, esigendo la presentazione dell'atto di defezione davanti all'autorità ecclesiastica, che in questo modo avrebbe potuto garantire la portata teologica della volontà di abbandono (al quale si voleva dare un contenuto equiparabile all'eresia, apostasia o scisma, con le conseguenze penali che ne derivano). Tale interpretazione, sebbene può giovare alla certezza giuridica, certamente nuoce l'esercizio dello *ius connubii* e la stessa *ratio* della norma che ha sancito l'esenzione dell'obbligatorietà della forma canonica ai cattolici che hanno abbandonato la Chiesa e che mai avrebbero scelto di sposarsi in Chiesa; cfr. il nostro *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio*, in AA.Vv. (a cura di M.A. Ortiz), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 148 s. L'esenzione del can. 1117 voleva facilitare che questi fedeli potessero esercitare anche il loro diritto al matrimonio. Le ulteriori difficoltà di applicazione di detta Circolare del 2006 (evidenziate al meno dalle conferenze episcopali italiana e spagnola) hanno fatto che il PCTL si ripiegasse ammettendo una presunzione di coincidenza tra i piani amministrativo e teologico, nel caso in cui il fedele si rifiuti di tenere il confronto con l'autorità. Su questo punto, cfr. F. MARTI, *Quali novità riguardo all'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica di cui ai cc. 1117, 1086 §1 e 1124? Un commento alla Lettera Circolare del PCTL del 13 marzo 2006*, in *Ius Ecclesiae* 2007. La Circolare e le risposte del PCTL alle conferenze episcopali italiana e spagnola, in «Communicationes» 38 (2006) 186-188.

alla portata di tutti i fedeli – anche di quelli indifferenti – ma costituisce un vero diritto) «di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia» (n. 68).

Nei casi di abbandono della fede o della Chiesa, può darsi un rifiuto del matrimonio in quanto collegato con il progetto di Dio; ma tale rifiuto va provato nei singoli casi, senza che si possa formulare la menzionata presunzione *pro nullitate* per il solo fatto dell'allontanamento della Chiesa, indipendentemente cioè della reale portata della volontà coniugale o meno del soggetto. Tale presunzione *pro nullitate*, applicata ai fedeli che non dimostrano una particolare maturità della vita religiosa (in chi non aderisce coscientemente alla fede, o perfino in chi ha abbandonato formalmente la Chiesa e in chi ignora la forma canonica optando per quella civile) è conseguenza dello spostamento dell'attenzione non più incentrata sul vincolo matrimoniale ma sulla *vita matrimoniale*. Seguendo questa via si cerca di provocare un lo-devole risveglio della fede e una consapevole presa di coscienza della dignità sacramentale del matrimonio, ma ciò può oscurare l'essenza e la portata della stessa dignità sacra e sacramentale del matrimonio (quello *del principio*) e l'unicità della realtà matrimoniale nei disegni divini creatore e redentore.

MIGUEL A. ORTIZ